

Tale domanda, come affermano i
Sigg. Priottoli e Gentilini, è stata accolta
a condizione che questo Istituto consenta
la parziale trasformazione del suo cre-
dito, ai sensi dell'art. 1 del citato
R. D. L. 24 luglio 1930 n. 1132, e precisamente
la riduzione del saggio d'interesse del 7.25%,
come stabilito in contratto, al 6.50%.

I mutuatari richiedono pertanto che
venga apportata tale modifica al contratto,
18 dicembre 1935, ed inoltre che il periodo di
ammortamento del mutuo stesso venga
fissato in 25 anni a decorrere dall'anno
in corso in modo da poter usufruire per tutti
i 25 anni del contributo statale; infatti ret-
tificando il mutuo già esistente solo in ri-
guardo all'interesse, il concorso dello Stato,
si ridurrebbe al rimanente periodo di am-
mortamento, fissato dall'attuale contratto
in 20 anni a decorrere dal dicembre 1930,
e quindi a 19 anni.

In compenso del minor interesse che
l'Istituto percepirebbe per la riduzione
del tasso dal 7.25% al 6.50%, i mutuatari
offrono l'immediato pagamento della som-